

RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta **Avv. NUNZIATINA STARVAGGI**, codice fiscale: **STRNZT67P46I199U**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Patti, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di "**L. D. [REDACTED] FT Di F. [REDACTED] & T. [REDACTED] S.R.L.**" (P.IVA: [REDACTED]), di **F. [REDACTED] S. Na.Bi.L.P.** ([REDACTED]) di **C. [REDACTED] S. [REDACTED]** Di **D. [REDACTED] F. [REDACTED] C. [REDACTED] S.R.L.** (P.IVA: [REDACTED]), di **C. [REDACTED] Di D. [REDACTED] F. [REDACTED] Dr. F. [REDACTED] S.R.L.** (P.IVA: [REDACTED]), di **E. [REDACTED] Srl** (P.IVA: [REDACTED]), dello **S. [REDACTED] L. D. [REDACTED] Srl** (P.IVA: [REDACTED]) e dello **S. [REDACTED] S. [REDACTED] S.R.L.** (P.IVA: [REDACTED]), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

ricorso per impugnazione DA 773 -2022_signed.pdf, documento redatto in proprio contenente Ricorso ordinario e

Procura alle liti ass_signed.pdf, copia per immagine contenente Procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Assessorato Regionale Alla Salute all'indirizzo di posta elettronica certificata ***assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni,

REGIONE SICILIANA (P.IVA: 80012000826) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni,

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (P.IVA: 03051870834) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollogenerale@pec.asp.messina.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI (P.IVA: 02363280815) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***direzione.generale@pec.asptrapani.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (P.IVA: 01661590891) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***direzione.generale@pec.asp.sr.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (P.IVA: 01825570854) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA (P.IVA: 01151150867) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo.generale@pec.asp.enna.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO (P.IVA: 02570930848) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo@pec.aspag.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (P.IVA: 04721260877) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo@pec.aspct.it*** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (P.IVA: 05841760829) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***direzionegenerale@pec.asppalermo.org*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA (P.IVA: 01426410880) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo@pec.asp.rg.it*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

S [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED] (P.IVA: [REDACTED]) all'indirizzo di posta elettronica [REDACTED] estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

L [REDACTED] Di A [REDACTED] C [REDACTED] Dott. C [REDACTED] S [REDACTED] S.R.L. all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e

S [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] S.R.L. all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] estratto dal registro delle imprese della sede del destinatario.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato ***Procura alle liti ass_signed.pdf***, contenente Procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

SANT'AGATA DI MILITELLO, 08/11/2022

Firmato digitalmente da **Avv. NUNZIATINA STARVAGGI**

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA SICILIA-PALERMO

Ricorso ordinario

Nell'interesse delle strutture sanitarie di seguito specificate:

1. F. [REDACTED] S. [REDACTED] S.Na.Bi.L.P. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. P. [REDACTED] M. [REDACTED] [REDACTED]
2. "L. D. [REDACTED] FT di F. [REDACTED] & T. [REDACTED] S.R.L.", in persona del legale
rappresentante *pro tempore* [REDACTED]
[REDACTED]
3. C. [REDACTED] S. [REDACTED] di D. [REDACTED] a per I. [REDACTED] C. [REDACTED] s.r.l., in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]
[REDACTED]
4. C. [REDACTED] di D. [REDACTED] per I. [REDACTED] del Dr. F. [REDACTED] F. [REDACTED] s.r.l., in
persona del legale rapp.te *pro-tempore*, [REDACTED]
[REDACTED]
5. E. [REDACTED] srl, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, dott. P. [REDACTED] S. [REDACTED]
[REDACTED]
6. S. [REDACTED] L. D. [REDACTED] srl, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, dott. P. [REDACTED]
S. [REDACTED]
7. S. [REDACTED] R. [REDACTED] S. [REDACTED] S.r.l., in persona del legale rapp.te *pro-tempore*,
dott. G. [REDACTED] V. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentate e difese, dall'Avv. Nunziatina Starvaggi, (C.F. STRNZT67P46I199U), del Foro di Patti, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it ; fax: 0941704554;

- Ricorrente -

CONTRO

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

l'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, in persona dell'assessore *pro-tempore*,
pec assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it;

- Resistente -

la REGIONE SICILIANA, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, pec
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it ;

- Resistente -

E NEI CONFRONTI

- Dell'Asp di Messina, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'ASP di TRAPANI, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'Asp di Siracusa, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'Asp di Caltanissetta, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'ASP di Enna, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'ASP di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'ASP di Catania, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'Asp di Palermo, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;
- Dell'Asp di Ragusa, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*;

e nei confronti

S [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED] Dott. A [REDACTED] S [REDACTED] SRL", in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

L [REDACTED] di A [REDACTED] C [REDACTED] Dott. C [REDACTED] S [REDACTED] s.r.l., in persona del
legale rapp.te *pro-tempore*, [REDACTED]

[REDACTED]

S [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, Via

[REDACTED]

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

1) in parte qua, del decreto Assessoriale n 773 del 06 settembre 2022 di “determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023- Radiologia”, di determinazione dell’aggregato di spesa per la branca di radiologia e dei criteri di determinazione del budget per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 ed approvati i rispettivi schemi di contratto allegati (A-2020; A-2021; A-2022; A-203), che si impugnano in quanto parte integrante del presente decreto;

2) dell’attività di contrattazione dell’Azienda Sanitaria provinciale resistente sulle modalità di determinazione dei budget per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, non conosciuta dalla ricorrente.

3) per l’impugnazione di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale-

IN FATTO:

Le odierne ricorrenti sono la F [REDACTED] in qualità di O.S. che, da decenni ormai, rappresenta e tutela gli interessi delle strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie stesse, meglio indicate e specificate in epigrafe, che erogano prestazioni specialistiche per la branca di radiologia, in virtù di appositi contratti sottoscritti con l’Asp di appartenenza. Tali strutture, da anni – anche in assenza di un adeguamento dell’aggregato di spesa e per l’effetto del budget- assicurano una continuità assistenziale a quanti muniti di prescrizione medica si rivolgono al centro specialistico.

La situazione di tali erogatorio si è acuita con l’insorgenza della Pandemia. Ed infatti durante tale periodo le strutture di radiologia hanno prestato attività assistenziale anche in assenza di un contratto per l’attribuzione del budget, definendo la propria organizzazione interna sulla base delle indicazioni dettate dall’Assessorato regionale alla salute (cfr. circolari), che dapprima ha riconosciuto, per l’annualità 2020, un budget provvisorio nella misura del budget definitivo 2019, salvo poi modificarlo con successive disposizioni normative.

Ed infatti, con delibera 161 del 7.5.2020, condividendo la proposta dell’Assessorato della Salute, la Giunta Regionale riconosceva per il periodo di emergenza, il pagamento di un acconto nel limite del 90% del budget contrattualizzato per il 2019.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Con legge n. 9 del 12.5.2020 (G.U.R.S 14.5.20 -P.1 n.28) la Regione Siciliana ha disposto all'art.5 comma 15 che "Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del S.S.R. e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del S.S.R., le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018 n.2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020 , a titolo di "indennità di funzione" per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019....indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito...".

Con delibera N.493 del 5.11.2020, condividendo la proposta dell'Assessorato della Salute, la Giunta Regionale stabiliva, a parziale modifica della predetta delibera n.161, che l'aggregato regionale biennale 2020/2021 delle strutture private accreditate dovesse essere pari al 100% del budget assegnato nel 2019. La giunta autorizzava conseguentemente l'Assessorato della Salute alla sottoscrizione degli atti convenzionali con le strutture accreditate private riconoscendo loro, quindi il budget contrattualizzato nell'anno 2019 anche per il 2020 e 2021.

Con D.A. 9.5.2022 N.366 (G.U.R.S. 13.5.2022) così come rettificato dal D.A.27.5.2022 N.409 (G.U.R.S. 10.6.2022), l'Assessore regionale alla salute determinava l'aggregato regionale di spesa per le "prestazioni ambulatoriali" con esclusione delle branche di nefrologia, radioterapia, laboratori di analisi e radiologia, determinato per l'anno 2020 nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019 e con successivo DA 429/2022 sono stati determinati i criteri per l'attribuzione del Budget per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 .

L'assessorato regionale ha adottato il DA N- 773 del 06 settembre 2022 con cui sono stati determinati i criteri per l'assegnazione dei singoli budget da assegnare alle strutture sanitarie accreditate per la branca di radiologia per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, che si intendono impugnare con il presente atto per i motivi di seguito specificati

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Nella premessa del decreto 773/2022 l'Assessorato rileva di aver convocato le OO.CC. ad iniziare dal 14.2.2022 per stabilire i tetti di spesa per gli anni 2020-2023 per ciascuna branca specialistica, nonché in criteri per la determinazione dei budget da assegnare alle singole strutture. Diversamente da quanto sopra riportato tutte le convocazioni (nessuna esclusa) non avevano come oggetto i criteri per la determinazione del budget da assegnare alle singole strutture.

Le Strutture ricorrenti sono state convocate per la sottoscrizione del contratto per l'attribuzione del budget, scoprendo solo in tale occasione di avere ottenuto un tetto di spesa inferiore alle aspettative maturate.

Pertanto, anche per il corrente esercizio, come per le pregresse annualità, tali strutture, con il presente ricorso sono costrette ad impugnare il provvedimento per la determinazione del budget nonché il successivo procedimento per la contrattazione del budget per le annualità 2020, 2021, sfociato nella adozione dei contratti per l'attribuzione del budget per il periodo in questione, nonché la contrattazione per l'attribuzione del budget per l'anno 2022 e 2023, la cui formalizzazione "avverrà in seguito" (cfr. Verbale di riunione intersindacale del 19 luglio 2022).

Ed infatti, la contrattazione oggetto della presente impugnazione è intervenuta senza che l'Azienda abbia provveduto alla "negoziazione" del budget con le strutture sanitarie ricorrenti e alla distribuzione e l'assegnazione delle risorse residue con la stipula di accordi aggiuntivi.

Per di più, gli atti impugnati, per gli anni 2020- 2021, sono intervenuti ad anno concluso in violazione delle più elementari norme in materia di programmazione e disattendendo le aspettative delle strutture specialistiche convenzionate con le Asp resistenti.

Le strutture sanitarie ricorrenti, invero, hanno erogato le prestazioni per gli anni 2020-2021 e anche per il 2022, facendo affidamento su una migliore e corretta distribuzione degli aggregati, anche alla luce di un quadro sanitario particolarmente compromesso, a causa della nota pandemia, che ha provocato l'incremento delle prestazioni erogate e un cambiamento delle richieste dei privati cittadini.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Con la contrattazione impugnata ed i relativi contratti, predisposti unilateralmente dall'A.S.P. ed imposti alla ricorrente, agli operatori privati ricorrenti è stato assegnato anche per il triennio 2020-2023 un budget senza alcuna preventiva comunicazione dei criteri e delle determinazioni assunte, disattendendo la normativa in materia di partecipazione al procedimento e di trasparenza ex art. L. 241/90.

Per quanto esposto in premessa i provvedimenti gravati sono illegittimi per le ragioni di seguito esposte

In diritto

I. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 10/91. Conseguenziale illegittimità della convocazione – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9 e 10 della legge n. 241/1990 – Violazione dell'art. 5 comma 15 della legge regionale n. 9 del 2020.

Tutto il procedimento seguito dalla Amministrazione regionale, in ordine alla determinazione degli aggregati di spesa, nonché alla individuazione dei criteri di attribuzione dei budget per gli anni, 2020, 2021, 2022 e 2023, ma anche per quanto concerne le erogazioni degli anni precedenti, in relazione al budget definitivo assegnato con gli atti odiernamente impugnati, **risulta essere viziato per violazione della L. 241/90 e L.R. 10/91.**

Non vi è dubbio che l'Assessorato avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento nel rispetto di congrui termini e secondo quanto disposto dall'articolo 7 della L. 241/1990 e dall'articolo 8 della L.R. 10/91, al fine di consentire alle strutture (per il tramite delle organizzazioni sindacali) di fornire osservazioni di cui all'articolo 10 delle leggi rubricate (fornendo chiarimenti utili ad incidere sul provvedimento finale).

Inoltre, risulta disattesa la normativa in tema di contrattazione dei budget, la quale prevede- ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2- che “...i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali negozano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico,

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione... tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio..." (e quindi, nel caso di specie, della qualità certificata dal ricorrente).

Appare evidente la contraddittorietà intrinseca del contratto rispetto alla normativa sopra citata.

Risulta disattesa, altresì, la previsione di cui all'art. 25 della L.R. n. 4 del 16 aprile 2003, a sua volta, nella parte in cui **dispone che "...i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002.**

Per cui, se annualmente la Giunta regionale, previo contraddittorio con le rappresentanze sindacali di categoria, determina gli aggregati di spesa ed i criteri con cui si vengono poi ad assegnare i tetti di spesa, gli stessi devono essere assegnati a seguito di negoziazione tra i Direttori Generali e le strutture Convenzionate dell'Assistenza Specialistica, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogabili agli assistiti del S.S.R. da parte delle strutture specialistiche accreditate.

Tutto ciò non è avvenuto e la lesività di tale operato risulta essere maggiore, anche, alla luce di quanto accaduto nel corso dell'ultimo triennio, ove innumerevoli sono stati i cambiamenti e le novità dettate dall'emergenza pandemica!

Le prime incongruenze, rispetto alla realtà dei fatti, emergono, inevitabilmente nella determinazione del budget per l'anno 2020, inferiore a quello del 2019(-5%).

Del resto lo stesso Consiglio di Stato, sin dalla sentenza n. 499/03, ha avuto modo di stabilire che i tetti di spesa sono in via di principio legittimi, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, **con la specificazione, però, che il rispetto di alcuni principi fondamentali impone l'osservanza scrupolosa**

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

di una procedura di imposizione trasparente ed il più possibile concertata con i diretti interessati (cfr. Cons. Stato, V, 30 aprile 2003, n. 2253).

Per quanto esposto, non vi è dubbio che i provvedimenti impugnati in parte qua, risultano illegittimi per ***difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione.***

II. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni – del sesto comma dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002 numero 2 - dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003 n.4. - dell'articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007 numero 2 - del decreto dell'Assessore della Sanità del 22 novembre 2007, pubblicato sulla GURS del 14 dicembre 2007 numero 58 - del decreto dell'Assessore della Sanità del 13 dicembre 2007 numero 2835. - Violazione e falsa applicazione D.A. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l'attribuzione di premialità. violazione e falsa applicazione dell'art. 25 l.r. n. 5/09. Eccesso di potere.

Nonostante, le chiare disposizioni di legge in materia, l'Assessorato resistente ha ritenuto di poter definire gli aggregati di spesa ed i criteri di terminazione del budget, senza **effettuare quella istruttoria necessaria al fine di verificare se il budget assegnato fosse sufficiente, senza operare un collegamento con le potenzialità della struttura e con le effettive esigenze della popolazione di riferimento.**

E ciò nonostante sia entrato in vigore l'art. 25 della L.R. n. 5/09 che, espressamente, reintroduce l'obbligo di concertazione con le OO.SS., l'equiparazione tra pubblico e privato, i vincoli derivanti dalla determinazione del fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, l'esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell'utente.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

La contrattazione con le strutture pubbliche e private accreditate col servizio sanitario nazionale ed eroganti prestazioni sanitarie costituisce, **un obbligo** per le Aziende Sanitarie da effettuare per ogni esercizio, tenendo presente la valutazione comparativa della qualità e dei costi, la capacità produttiva e la libera scelta espressa dall'utenza, essendo necessario individuare per tempo, non solo il volume di prestazioni prevedibili, ma anche criteri correttivi e compensativi nel caso che, in conseguenza della domanda degli assistiti del S.S..

È evidente, altresì, che il volume delle prestazioni erogate nel corso dei precedenti anni è aumentato a dismisura posto che l'emergenza sanitaria da CoVid-19 ha richiesto prestazioni aggiuntive che, prima dell'emergenza pandemica, non erano mai state richieste.

I provvedimenti impugnati, pertanto, determinando autoritativamente i volumi di prestazioni erogabili, violano le richiamate disposizioni di legge e gli elementari principi da esse sottesi, avendo la citata normativa introdotto un modello di programmazione della spesa sanitaria, pubblica e privata accreditata, che consiste in un procedimento concertato con le Associazioni di categoria, volto alla definizione dei volumi di prestazioni erogabili annualmente per macroarea e dei correlati limiti economici di spesa a garanzia dell'effettività del fabbisogno assistenziale, che deve culminare con una contrattazione vera e propria delle risorse assegnate a ciascuna struttura sanitaria.

Tali previsioni ed i tempi di sottoscrizione del contratto sono stati assolutamente disattesi, con grave pregiudizio per le strutture ricorrenti che hanno riportato extrabudget e comunque avrebbero potuto programmare la propria attività per il 2022 ed il 2023 riferendosi ad un budget maggiore rispetto a quello assegnato.

Il Giudice amministrativo ha chiarito che gli accordi tra le AA.SS.LL. e le strutture sanitarie *“vanno formalizzarsi tenendo conto della diversa natura delle prestazioni sanitarie che le singole strutture pubbliche e private sono in grado di fornire, privilegiando quelle maggiormente rispondenti alla richiamata normativa. Fra tali strutture va operato un confronto, ancora una volta sulla base degli indici di produttività che ciascuna di esse è in grado di fornire. L'organizzazione del personale e le attrezzature esistenti ad una certa*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

data cui, in qualche Regione, si dà rilievo, rappresentano degli indici di riferimento para normativo utili per stabilire secondo quali criteri di efficienza e di produttività si è successivamente orientata la singola struttura. Le prestazioni sanitarie, come è noto, sono soggette a continui cambiamenti, in ragione anzitutto del progresso scientifico e, di conseguenza, del continuo rinnovarsi tra l'altro delle apparecchiature tecniche necessarie per assicurare un servizio sempre più qualificate. Il compito delle Usl, cui compete la distribuzione delle risorse, è di agevolare e di incentivare quelle strutture che si dimostrino in grado di realizzare in maniera più adeguata tali cambiamenti nella propria organizzazione imprenditoriale, conseguendo obiettivi di efficienza che comportano immediate ricadute a favore dei pazienti” (C.S. n. 6394/02).

Inoltre, le AA.SS.LL. “sono tenute non solo a ripartire le risorse secondo gli indicati criteri, ma sono tenute altresì a rispettare le modalità intrinseche alla natura programmatica della loro attività, che quindi deve essere definita prima che le prestazioni sanitarie siano rese dalle singole strutture per ciascun anno finanziario. Ritardi nella individuazione delle risorse disponibili su cui può fare affidamento per l'anno finanziario a venire ciascuna struttura sono in grado di tradursi in forme di responsabilità di natura risarcitoria, ove si determinino discrasie tra le prestazioni sanitarie rese dal soggetto accreditato e l'importo complessivo dei compensi che ad esso è disposto a riconoscere l'autorità sanitaria” (C.S. n. 2962/02).

Non va trascurato che - alla base del sistema costituzionale - vi è oggi il principio di sussidiarietà orizzontale, che svolge un duplice ruolo: a) consente al paziente la scelta della struttura che ritiene la più idonea nel caso concreto a tutelare il suo diritto alla salute, costituzionalmente protetto; b) pone sul medesimo piano servizio sanitario pubblico e quello di appartenenza dei privati, con l'ulteriore conseguenza che la distribuzione delle risorse collettive deve essere effettuata sulla base di criteri di convenienza per la generalità dei cittadini. Convenienza fondata sugli indici obiettivi dianzi esposti e su eventuali altri criteri specificativi della ratio che è a fondamento del sistema nel suo complesso.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

III. Eccesso di poter per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.

Nella fattispecie, i provvedimenti gravati sono illegittimi anche per difetto di partecipazione e di motivazione.

Sul punto, il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza del 2 aprile 2001 n. 789, ha chiarito che "...l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 numero 241 prevede, in via generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, le cui eccezioni sono espressamente previste dalla legge ...nel caso di specie, il provvedimento impugnato non dà contezza delle ragioni che hanno determinato la decisione amministrativa, né di una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti. Con riferimento al profilo della congruità e della sufficienza dell'esternazione motivazionale, essa appare fondata su una sommaria cognizione, priva di riferimenti specifici, nonché su di una sommaria esigenza cautelativa, che, oltre ad essere incompatibile con il tipo di provvedimento non è neanche supportata da alcuna concreta dimostrazione. Invero, nella specie, il generalizzato obbligo di congrua esternazione motivazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, recepito in Sicilia con legge regionale numero 10/91 imponeva, in coerenza con il principio di <buona amministrazione> (articolo 97 della Costituzione), al fine di consentire al privato un corretto esercizio del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, in relazione all'articolo 113 della Costituzione, nonché al fine di consentire altresì all'interprete la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione, nella disciplina della fattispecie...".

IV. illegittimità del DA n. 773 del 06 settembre 2022, nella parte in cui, definisce i criteri di assegnazione del budget per le annualità 2020-2021 e 2022 per violazione della

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

delibera di giunta regionale n.493 del 5.11.2020 – Violazione legittimo del legittimo affidamento. Applicazione retroattiva delle disposizioni dettate dal decreto impugnato.

Con delibera della Giunta Regionale n.161 del 17.5.2020, su proposta dell'Assessore alla Salute, veniva disposto, limitatamente al periodo emergenziale, al fine di garantire alle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale, un flusso di cassa per il finanziamento delle attività sanitarie, il pagamento mensile, in acconto, del 90% di 1/12 del budget contrattualizzato nel 2019.

Tale delibera veniva modificata in data 5.11.2020 n.493 con la quale la Giunta, sempre su proposta dell'Assessore alla Salute, deliberava per il biennio 2020/2021 la conferma del 100% dei singoli budget del 2019 e conseguentemente la conferma dell'aggregato di spesa del 2019 per il suddetto biennio.

Pertanto, per l'esercizio finanziario 2020, le strutture hanno organizzato la propria attività in esecuzione delle indicazioni date dall'Amministrazione regionale, salvo scoprire, con i provvedimenti gravati, che detta disciplina è stata modificata in pejus, con grave lesione delle aspettative degli specialisti.

Ed infatti, la predetta disciplina ha inciso su rapporti giuridici interamente esauriti sotto la vigenza della pregressa normativa materia.

Ora, non può la pandemia essere addotta come scusante all'inefficienza dell'Assessorato.

Il 5.11.2020 la Giunta Regionale autorizza l'Assessore ad assegnare il budget per il biennio 2020/2021 nella misura di quello contrattualizzato nel 2019. **Aver modificato i criteri unilateralmente li porta ad essere considerati illegittimi.**

Un irrinunciabile esigenza di certezza del diritto e di tutela delle legittime aspettative degli imprenditori privati del settore non consentono di ritenere legittime a distanza di due anni tetti di spesa e budget inferiori a quelli del 2019.

V. Illegittimità dell'art.2 del D.A. N. 773/2022, relativamente alla determinazione del budget per l'anno 2020 – Violazione dell'art. 117 della costituzione. Violazione dell'art. 5 comma 15 della L.R. 9/2020, tutt'oggi vigente.

L'art. 2 del Decreto Assessoriale n. 773 del 2022 dispone che : *“Nel rispetto del limite invalicabile dell'aggregato di spesa provinciale determinato con il presente decreto, i*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali assegnano alle strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSR - per la branca "di radiologia" - un budget comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per l'anno 2020 (al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket fino al 31 agosto 2020), secondo la seguente metodologia:

Per l'anno 2020 - aggregato "radiologia":

a) riconoscere un budget alle strutture nella misura del 95% dell'importo contrattualizzato nell'anno 2019, consolidato con le direttive di cui alla nota assessoriale prot. n. 5026/Serv.5/DPS del 31 gennaio 2020 e successiva a parziale rettifica prot. n. 11528/Serv.5/DPS del 28 febbraio 2020;

b) riconoscere, ai sensi della normativa, un contributo una tantum a titolo di ristoro dei soli costi fissi sostenuti dalla struttura, fino alla misura massima del 90% del budget determinato al superiore punto "a", da individuare nel rispetto delle indicazioni della nota assessoriale prot. n. 16717 del 26 marzo 2021, previa contrattualizzazione delle stesse con un budget pari al 95% del budget del 2019, in coerenza con le disposizioni impartite con le note assessoriali prot. n. 5026/Serv.5/DPS del 31 gennaio 2020 e successiva a parziale rettifica prot. n. 11528/Serv.5/DPS del 28 febbraio 2020";

Tale norma, inserita con specifico richiamo al D.L. n. 34/2020 convertito con l. n. 77 del 2020, presenta molteplici profili di criticità, confermati anche da una recentissima giurisprudenza, e, tra i tanti, viola apertamente la normativa ex art. 117 della Costituzione che, come noto, stabilisce i criteri di concorrenza per quanto concerne il potere legislativo tra Stato e Regioni, stabilendo che in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, compete però alla legislazione dello Stato la determinazione dei "principi fondamentali". La surriferita previsione normativa, invero, modificherebbe quanto previsto dalla legge regionale introduttiva della cosiddetta "indennità di funzione", calcolata nella misura di un dodicesimo rapportato al 100% del budget 2019, anziché del 95% del budget provvisorio 2020, come successivamente statuito dalla legge statale n. 77 del 2020.

In sostanza, si assiste ad una "rimodulazione" dei conteggi relativi all'indennità di funzione sulla base di un criterio sopravvenuto, con la conseguenza che si riterrebbe legittimo

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

applicare un criterio introdotto con una legge nazionale successiva, che non può MAI annullare gli effetti giuridici di una legge regionale (mai abrogata).

Tale questione, già nota alla giurisprudenza di merito, è stata definitivamente risolta con **l'ordinanza n. 4863 del 5 luglio 2022** del Tribunale di Catania.

Il Tribunale di Catania ha infatti ribadito che *“In primo luogo, la retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma; in mancanza di tali accorgimenti, essa deve considerarsi irretroattiva. Infatti, anche se una disposizione è abrogata, può continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi anteriormente all’abrogazione, tuttavia, come specificato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23827 del 21 dicembre 2012 “una deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l’applicazione della nuova disposizione anche al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra”.*

In secondo luogo, il Tribunale ha chiarito che *“occorre osservare che, solo le norme favorevoli per i destinatari possano avere efficacia retroattiva. Nel caso de quo, tuttavia, l’effetto dell’applicazione retroattiva della normativa statale sopravvenuta, determina una conseguenza deteriore a carico delle società nei confronti delle quali è stata riconosciuta l’indennità di funzione. Esse, infatti, oltre ad avere assistito alla contrazione della propria attività e ad avere subito le conseguenze -anche in termini economici- della situazione emergenziale, vedrebbero drasticamente ridursi l’indennità assistenziale riconosciuta in proprio favore per fronteggiare tale periodo di crisi”* - ed in terzo luogo - *“stante il fatto che i rapporti giuridici instaurati prima dell’entrata in vigore di una norma nuova continuino ad essere regolati dalla normativa anteriore, senza che possano essere modificati i rapporti già definiti e consolidati, cruciale deve ritenersi la circostanza per cui, nel caso in esame, il comma 5 bis introduttivo della nuova disciplina, è stato aggiunto all’art. 4 solo dall’art. 19 ter del d.l. n. 137 del 28.10.2020, poi convertito in legge 18.12.20 n. 176, pubblicata in G.U. il 24.12.20 ed in vigore dal 25.12.2020”.*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffrè.it

In conclusione, il Tribunale ha stabilito che “ritenuto che generalmente la legge dispone solo per l'avvenire, e non ha effetto retroattivo, intervenendo solo a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore, questo Giudice dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 15 della L.R. 9/2020, alla remunerazione del servizio reso nei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 nella misura di 1/12 del budget assegnato per il 2019”.

È evidente, dunque, l'illegittimità dell'art. 2 del decreto gravato.

Del resto, come anche è stato rilevato nei vari giudizi intentati avverso i DD.AA. di determinazione degli aggregati di spesa, per l'aggregato dell'anno 2020 non è dato rinvenire alcun riferimento all'art. 5, comma 15, della L.R. Siciliana n. 9/2020 (Legge Finanziaria regionale per l'anno 2020); norma che, come ben noto, ha riconosciuto alle strutture accreditate la c.d. indennità di funzione per l'intero periodo emergenziale causato dalla pandemia per Covid 19.

La richiamata norma ad oggi non risulta essere stata mai abrogata e, pertanto, non si comprende come l'Assessorato possa aver del tutto omissso qualsiasi riferimento nella determinazione dell'aggregato per l'anno 2020.

Infine, anche la lettera b) del citato disposto normativo è illegittima, giacché la formulazione non chiara e pertanto è passibile di interpretazione ed applicazione da parte delle Aziende Sanitarie provinciali non conforme al dettato normativo.

Ed invero, detta disposizione è illegittima nella misura in cui i cd “ristori una tantum” vengano inglobati nel budget, anziché essere riconosciuti come (ulteriori) importi dovuti alla struttura per i costi fissi sostenuti nei periodi di “chiusura” per emergenza covid .

V. Illegittima fissazione di un budget inferiore al fatturato. Violazione del principio di affidamento. Ritardata fissazione dei tetti di spesa.

L'esigenza di contenimento della spesa pubblica e del pareggio non può prescindere da una previsione e dalla programmazione delle Spesa sanitaria, che a sua volta non può prescindere dalla garanzia della intangibile tutela del diritto alla salute, (consacrato dall'art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) realizzato dall'assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria;

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

ne può prevaricare valori ugualmente protetti dalla nostra Costituzione – la tutela del legittimo affidamento e della pretesa alla certezza dei rapporti giuridici – di cui sono titolari le strutture erogatrici del servizio.

Per tali strutture è evidente che un'ordinata programmazione e un ragionevole livello di remunerazione rappresentano un fattore decisivo e imprescindibile per l'efficace gestione e la sopravvivenza stessa dell'azienda.

Gli atti impugnati, relativi all'assegnazione dei budget 2020-2021 e anche per il 2022, sono stati adottati ad esercizio finanziario concluso, quando ormai la struttura ricorrente aveva già erogato le prestazioni in attuazione delle indicazioni dell'Amministrazione regionale durante il periodo pandemico. Ne deriva che la tardiva adozione degli atti impugnati si traduce in un meccanismo di applicazione retroattiva di previsioni modificative del pregresso assetto delineato non la normativa emergenziale, che va ad incidere su una situazione fattuale già esauritasi sotto la vigenza della pregressa normativa.

Ne consegue, che l'eventuale extrabudget maturato dalla ricorrente, va riconosciuto alla stessa quantomeno, a titolo extracontrattuale, sul piano risarcitorio, ex art. 2043 c.c. così come potrebbe essere riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di indennità per l'impossibilità della struttura di programmare in modo da poter raggiungere il budget assegnato.

vi. Illogicità ed irrazionalità dei criteri di determinazione dei budget per le annualità 2020,2021, 2022 e 2023 per illegittimità derivata dalla illegittimità del d.a. n. 2087/2018 (dichiarata con la sentenza n. 2967/2020, emessa dal TAR Sicilia). Erronea determinazione del budget 2020 (riconosciuto in misura corrispondente al 95% del budget 2019) e per l'effetto errata quantificazione dei budget 2022-2023.

Secondo quanto si legge nel DA. di determinazione degli aggregati regionali di spesa per la branca di medicina riabilitativa, per l'anno 2020, l'aggregato provinciale di spesa è definito nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019.

In buona sostanza, si è stabilito di considerare quale parametro di riferimento l'ultimo aggregato di spesa prima dell'emergenza Covid 19, costituito secondo il criterio di cui

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffrè.it

all'art.2 del D.A. n.2087/2018, al netto della quota derivante dalla ripartizione del 5% del medesimo aggregato di spesa 2019.

Ovviamente, la determinazione dell'aggregato 2020 fatto nei termini descritti ha finito a cascata con l'incidere anche sulla determinazione dell'aggregato di spesa per i successivi anni 2022 e 2023.

Ma, se la determinazione degli aggregati di spesa da parte dell'Assessorato è avvenuta prendendo come riferimento l'aggregato di spesa dell'anno 2019, definito secondo i criteri del D.A. 2087/2018, nessun dubbio può esservi sul fatto che il relativo procedimento sia irrimediabilmente affetto da un grave vizio di illegittimità, nella misura in cui proprio quell'aggregato di spesa per l'anno 2019 ed i correlati criteri di determinazione descritti sono stati oggetto di pronunce di annullamento da parte degli Organi di Giustizia Amministrativa.

Ed infatti, l'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ebbe a proporre ricorso ex art. 21 bis L. 287/1990, innanzi al TAR Sicilia sede di Palermo, chiedendo l'annullamento proprio del D.A. n. 2087 del 9.11.2018, avente ad oggetto la "Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato — anni 2018/2019".

Il TAR Sicilia adito, con sentenza n. 2967 del 22.12.2020 ha ritenuto fondato il ricorso, che ha accolto, graduando gli effetti annullatori del D.A. n. 2087/18 con effetti *ex tunc* per il 2019. Successivamente, a seguito di ricorso in appello al CGA di Palermo, con decisione n. 994/2021 gli effetti della sentenza di annullamento sono stati fissati *ex nunc*, all'uopo evidenziando come l'azione esperita ai sensi dell'art. 21-bis, legge 10 ottobre 1990 n. 287 "tenda soprattutto ad un **risultato conformativo per il futuro** e non ripristinatorio; risultato conformativo che è perciò il solo per il quale l'AGCM potrà eventualmente agire in sede di ottemperanza, in mancanza all'auspicabile adeguamento spontaneo della Regione per le annualità successive a quelle oggetto del presente giudizio".

Orbene, sul piano degli effetti conformativi della decisione, il G.A. ha demandato alla Regione Siciliana di "(...)farsi carico dei principi di tutela della concorrenza nel settore della sanità privata accreditata e convenzionata, valutando, secondo il proprio prudente

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

giudizio e le segnalazioni dell'AGCM, quali criteri introdurre, tanto per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture accreditate e contrattualizzate, con un più deciso superamento del criterio della "spesa storica", quanto per la individuazione di criteri (...) concretamente ispirati a favorire la non discriminazione e la concorrenza tra gli operatori del settore; l'effettivo controllo e valorizzazione del livello di efficienza delle singole strutture: il concreto soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, anche in relazione alla dislocazione territoriale dei servizi, alle potenzialità di erogazione, alla dotazione tecnologica, alle unità di personale qualificato, alle modalità e tempi di erogazione dei servizi e alla correttezza di tutti i rapporti intrattenuti con l'utenza".

L'Amministrazione regionale ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa al solo fine di vedersi riformare, *in parte qua*, la gravata sentenza in guisa tale da estendere l'efficacia *ex nunc* dello statuito annullamento anche al detto anno 2019.

L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha così mostrato acquiescenza all'impugnata sentenza in ogni altro capo e parte diversi da quello gravato. Ne deriva, pertanto, che la sentenza n. 2967/2020, emessa dal TAR Sicilia - sede di Palermo il 22 dicembre 2020 è passata in autorità di cosa giudicata per quanto attiene sia l'accertata illegittimità del D.A. n. 2087/2018 ed il relativo, disposto, annullamento, sia l'effetto c.d. conformativo discendente dalla decisione *de qua*.

Ne conseguiva, pertanto, in ragione del *dictum* giudiziale di cui si è detto, l'obbligo dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana di allocare, per le annualità successive al 2019, le risorse destinate alla spesa sanitaria da privato mediante rinnovati criteri e parametri che assicurassero l'effettiva concorrenza e parità tra gli operatori del settore, oggi tuttavia non garantita dall'Amministrazione regionale, rimasta del tutto inerte rispetto al vincolo conformativo discendente dal giudicato *de quo*, posto che nel D.A. n. 773/2022 vi è il persistente riferimento ai criteri di determinazione dell'aggregato di spesa per l'anno 2019, dettati dal D.A. n. 2087/2018, che — ripetesi — è stato oggetto di annullamento da parte del G.A. siciliano.

E tanto è vero che (l'operato dell'Assessorato regionale alla Salute nella determinazione degli aggregati di spesa continua ad essere inficiato da illegittimità per il mancato

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

assolvimento agli obblighi che erano stati dettati dal TAR di Palermo, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha di recente proposto ricorso per ottenere la condanna dell'Assessorato regionale a prestare ottemperanza alla citata Sentenza n. 994/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. **Il ricorso pende innanzi al CGA di Palermo con R.G. n. 765/2022 e l'Udienza per la relativa discussione è fissata per il giorno 15.12.2022.**

Non v'è dubbio che gli esiti del detto contenzioso, riferiti proprio alla mancata ottemperanza all'ordine impartito dal G.A. siciliano alla Regione siciliana a dettare nuovi criteri per la determinazione degli aggregati di spesa a seguito dell'accertamento di illegittimità di quelli dettati nel D.A. n. 2087/2018 (di cui, ripetesi, è stato disposto l'annullamento), si ripercuoteranno sui provvedimenti gravati che hanno fissato gli aggregati di spesa proprio con riferimento a quello dell'anno 2019 al netto della quota derivante dalla ripartizione del 5% dell'aggregato di spesa 2019, di cui all'art.2 del DA n.2087/2018.

vii. Illegittimità del DA n. 773/2022, laddove individua i criteri per la determinazione del budget per le annualità 2022-2023. Illogicità ed irrazionalità del criterio fabbisogno di distretto e della spesa storica. Illegittimità dei criteri per la assegnazione delle risorse residue (lettera f) art 2. DA 773/202).

L'Assessorato, ai fini della determinazione del budget e della distribuzione, si è basato, anche quest'anno, su due criteri arbitrari, illogici, irrazionali e già oggetto di censura da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Difatti, secondo le disposizioni contenute all'interno del D.A. impugnato, la P.A. ha utilizzato il criterio del “**fabbisogno distrettuale**” e il criterio della “**spesa storica**” ai fini della determinazione del budget.

In primis, occorre evidenziare che all'interno del D.A. gravato non vi è traccia di alcun riferimento al fabbisogno distrettuale. Non essendo stato codificato tale criterio ci si chiede, dunque, come l'Assessorato abbia potuto utilizzarlo ai fini di una corretta ed equa distribuzione dei budget in capo alle strutture sanitarie.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffrè.it

Tale criterio, difatti, viola apertamente l'art. 32 della Costituzione.

L'Assessorato avrebbe dovuto utilizzare, quantomeno, il criterio del “*fabbisogno provinciale*”, anziché distrettuale.

Il fabbisogno di distretto, difatti, non rispecchia le prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie, posto che ogni individuo, ai sensi dell'art. 32, ha la libertà di scegliere presso quale struttura sottoporsi a trattamento sanitario e ciò può avvenire anche in strutture che operano al di fuori del proprio distretto di appartenenza.

Questo principio, difatti, è riconosciuto dall'art. 8 bis comma.2 del Decreto legislativo n. 502/1992 che consente ai cittadini di esercitare la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. Difatti, ogni utente, mediante prescrizione, indipendentemente dal distretto o dalla provincia in cui risiede, può rivolgersi a qualsiasi struttura, anche al di fuori della propria regione!

È evidente, dunque, che tale criterio non è conducente rispetto ad una corretta determinazione dei budget da assegnare e, per tali motivi, risulta essere illegittimo, oltre che irrazionale. Quindi tale criterio è già di per sé illogico specie se occupa il 50% del budget.

Il criterio del fabbisogno del distretto viola, altresì, i principi in epigrafe, atteso che la competizione tra operatori, anche nell'offerta dei servizi sanitari, non può essere ingiustificatamente compressa, non solo perché attuativa del generale principio di libertà di iniziativa economica, ma anche perché funzionale ad una migliore erogazione del servizio sanitario da parte delle Regioni.

L'Assessorato ha volutamente ignorato i criteri che il G.A. e l'AGCM avevano suggerito e che con l'intervento delle OO.CC. sarebbero stati plasmati in modo tale da non penalizzare le strutture di rilevanti dimensioni e nello stesso tempo dare l'opportunità alle piccole imprese di crescere.

L'attribuzione di maggiori risorse in ambiti territoriali circoscritti risulterebbe giustificata solo per le c.d. zone carenti ovvero per quei territori inaccessibili o difficilmente

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

raggiungibili: avvantaggiare le strutture esistenti o stimolare il trasferimento di strutture in quei luoghi.

Fuori da questi casi, un contingentamento di risorse in ambito del distretto o del comune non ha alcun senso ed è illegittimo in quanto non finalizzata né a far entrare nel circuito dei soggetti erogatori nuove strutture né a migliorare la concorrenza tra strutture e quindi migliorare i servizi resi.

Non solo l'irrazionalità del criterio è talmente lampante ove si pensi, che l'Assessorato rende obbligatorio (da diversi anni, e ribadito con il decreto impugnato) l'inserimento del CUP aziendale di tutte le strutture accreditate. Per cui all'utente che intende prenotare un qualsiasi esame gli verrà proposto prioritariamente la struttura, pubblica o privata, che per prima sarà in grado di eseguire l'esame (a prescindere dal distretto di appetenza del paziente).

In secondo luogo, l'Assessorato, avendo utilizzato, per l'ennesima volta, il criterio della "spesa storica" ai fini della determinazione del budget ha violato apertamente i principi e le regole dettate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Con la sentenza n. 994 del 2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, si è espresso sul ricorso incardinato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Assessorato, il quale, ai fini della determinazione del budget e della distribuzione, si è sempre basato sul criterio della c.d. spesa storica, in palese contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, nonché con i principi sanciti con l'art. 106 TFUE.

Come noto, il principio in questione assegna le risorse pubbliche destinate per l'assistenza specialistica sanitaria da privato (i budget) in favore delle strutture di più risalente contrattualizzazione, recando un danno alle strutture che, per la prima volta, si immettono nel mercato degli operatori accreditati e provocando un *discrimen* inaccettabile.

Il CGARS ha invitato la Regione Sicilia a *“farsi carico dell'applicazione dei principi di tutela della concorrenza nel settore della sanità privata accreditata e convenzionata, valutando, secondo il proprio prudente giudizio e le segnalazioni dell'AGCM, quali criteri introdurre, tanto per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture*

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

accreditate e contrattualizzate, con un più deciso superamento del criterio della “spesa storica”, quanto per la individuazione di criteri [...] concretamente ispirati a favorire la non discriminazione e la concorrenza tra gli operatori privati del settore; l’effettivo controllo e valorizzazione del livello di efficienza delle singole strutture; il concreto soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, anche in relazione alla dislocazione territoriale dei servizi, alle potenzialità di erogazione, alla dotazione tecnologica, alle unità di personale qualificato, alle modalità e tempi di erogazione dei servizi e alla correttezza di tutti rapporti intrattenuti con l’utenza”.

Tuttavia, come diffusamente esposto, ciò non è avvenuto e l’Assessorato ha utilizzato un criterio già oggetto di plurime censure da parte del Giudice Amministrativo.

Per quanto detto, il Decreto Assessoriale impugnato risulta illegittimo nella parte in cui, nel determinare i criteri per l’assegnazione del budget per le annualità 2022-2023 - come ribadito dall’Autorità garante del mercato e dalla concorrenza e dalla giurisprudenza amministrativa- non tiene conto di una molteplicità di criteri soggettivi ed oggettivi, quali la capacità erogativa delle singole strutture sanitarie, la dotazione di personale, etc (cfr. CGARS 970/2021).

Nella specie, invero, alcuni di detti parametri, anzi solo uno, ovvero il numero di apparecchiature in dotazione alla singola struttura sono utilizzati- peraltro in via residuale- per l’assegnazione di eventuali risorse residue dell’aggregato provinciale (cfr. art. 2, lett. f) sull’aggregato di spesa per l’annualità 2022 e 2023..

Nella specie, diversamente da quanto disposto con l’atto gravato, l’Amministrazione regionale, come già detto, nella quantificazione del budget avrebbe dovuto tenere conto di una “molteplicità” di fattori oggettivi e soggettivi, quali il personale impiegato, la certificazione di qualità etc, fattori idonei a premiare quelle strutture qualitativamente e quantitativamente più efficienti.

È evidente, difatti, che le singole strutture sanitarie presentano delle caratteristiche e delle peculiarità diverse tra di loro ed è ovvio che solo le strutture sanitarie, in possesso di determinati requisiti, quali il maggior numero di personale o determinate attrezzature, siano

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

in grado, diversamente da altre strutture, di soddisfare integralmente la richiesta dell'utenza.

Il D.A. impugnato, basandosi esclusivamente sui due criteri, già censurati per quanto esposto sopra, avrebbe dovuto prevedere, ulteriori e diversificati parametri da utilizzare nella determinazione dei budget da assegnare.

Il CGARS ha invitato la Regione Sicilia a “farsi carico dell'applicazione dei principi di tutela della concorrenza nel settore della sanità privata accreditata e convenzionata, valutando, secondo il proprio prudente giudizio e le segnalazioni dell'AGCM, quali criteri introdurre, tanto per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture accreditate e contrattualizzate, con un più deciso superamento del criterio della “spesa storica”, quanto per la individuazione di criteri [...] concretamente ispirati a favorire la non discriminazione e la concorrenza tra gli operatori privati del settore; l'effettivo controllo e valorizzazione del livello di efficienza delle singole strutture; il concreto soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, anche in relazione alla dislocazione territoriale dei servizi, alle potenzialità di erogazione, alla dotazione tecnologica, alle unità di personale qualificato, alle modalità e tempi di erogazione dei servizi e alla correttezza di tutti rapporti intrattenuti con l'utenza” (cfr. CGARS N. 970/2020).

Tuttavia, come diffusamente esposto, ciò non è avvenuto e l'Assessorato ha utilizzato un criterio già oggetto di plurime censure da parte del Giudice Amministrativo.

Altresì, il Decreto Assessoriale impugnato risulta illegittimo nella parte in cui, nel determinare i criteri per l'assegnazione del budget per le annualità 2022-2023 - come ribadito dall'Autorità garante del mercato e dalla concorrenza e dalla giurisprudenza amministrativa- non tiene conto della capacità erogativa delle prestazioni delle singole strutture sanitarie (cfr. CGARS 970/2021) .

È evidente, difatti, che le singole strutture sanitarie presentano delle caratteristiche e delle peculiarità diverse tra di loro ed è ovvio che solo le strutture sanitarie, in possesso di determinati requisiti, quali il maggior numero di personale o determinate attrezzature, siano in grado, diversamente da altre strutture, di soddisfare integralmente la richiesta dell'utenza.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Infine, irrazionale ed illogica è la scelta del legislatore nella scelta di procedere alla assegnazione delle (eventuali) risorse residue tra tutte le strutture specialistiche convenzionate per la branca di radiologia sulla base della sola strumentazione tecnologica delle singole strutture (cfr. art. 2, lettera f) del DA impugnato.

Nella specie, invero, il ricorso a detto parametro non è idoneo a premiare quelle strutture più efficienti ed in particolare quelle strutture in grado di garantire il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini.

VIII. Illegittimità dell'art 9 del contratto con cui vengono approvati gli schemi di contratto per illegittimità, illogica ed irrazionalità delle clausole negoziali ed in particolare per illegittimità dell'art. 3, comma 1, 2 e 3 degli schemi di contratto allegati al D.A., inerente ai cd "FLUSSI M" – Violazione dell'art. 50, comma 3 e dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981.

All'interno del D.A. oggetto dell'odierna impugnazione, l'Assessorato, "Valutati i consumi distrettuali del triennio 2017/2019 attraverso l'analisi dei flussi "M" distinti per residenza dell'assistito", prevede, all'art. 3, che:

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali congruagli.
3. Lo specialista e/o la struttura specialistica è tenuta altresì a trasmettere mensilmente al SistemaTS il flusso xml ex comma 5 dell'art 50 della legge 326/2003 (flusso "ex comma 5"), completo di tutte le prestazioni rendicontate con il flusso regionale M, avendo cura di verificare le eventuali segnalazioni di anomalie o scarti da parte del SistemaTS al fine di integrare i dati trasmessi con la finalità di allineare il valore del flusso xml al valore del flusso M; nel caso di disallineamenti o di reiterati ritardi nella trasmissione dei flussi o di

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

errori o mancato allineamento tra flusso M ed XML del citato comma 5, saranno sospese le liquidazioni.

Oltre il danno, la beffa.

L'art. 50, comma 3, recita testualmente che "Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1 ° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Inoltre, ai sensi della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, "È istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di: d) gli aspetti di tipo relazionale tra i soggetti e il sistema sanitario;

- elaborare i dati provenienti dalle unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati;

È pacifico che i flussi informativi relativi alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili possono essere conosciute solo dalle strutture sanitarie che hanno l'obbligo di quantificarle e trasmetterle alle Aziende Sanitarie di competenza.

Non soltanto l'Assessorato ha pubblicato un decreto conoscendo perfettamente le criticità evidenziate in sede di incontro/convocazione, ma richiede persino la trasmissione di dati statistici che, per essere compatibili con i dettami del decreto assessoriale, dovrebbero necessariamente essere ridotti e, dunque, le strutture sanitarie si troverebbero nell'assurda condizione di dover "falsificare" i dati in possesso, in modo da renderli compatibili con le

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

previsioni del D.A. ed evitare, altresì, la sospensione delle liquidazioni che comunque sono stato determinate in maniera inesatta, con una totale assenza di corrispondenza scientifica con le prestazioni rese annualmente da tutte le strutture.

Si aggiunge, altresì, che il Sindacato “SBV – Sindacato Branca a Vista”, con gli accessi agli atti prot. n. 49330 del 10 novembre 2021 e con accesso agli atti prot. n. 17087 del 24 marzo 2022, ha ottenuto dei risultati ufficiali dai quali emerge che:

- I dati inerenti al Flusso C (relativo alle prestazioni erogate nel servizio pubblico) certificano che nel 2021 sono state eseguite il 25% delle prestazioni in meno rispetto al 2019;

- I dati inerenti al Flusso M (relativo alle prestazioni erogate nel privato) certificano che nel 2021 sono state eseguite il 15% di prestazioni in più rispetto al 2019.

Solo esemplificativamente, dunque, nel privato sono state erogate, nel corso del 2020, 40.478.746 prestazioni per un importo pari ad € 442.282.718,00 e per il 2021 50.101.308 prestazioni per un importo pari ad € 507.082.376,00.

Come è possibile, dunque, che per il 2020 e per il 2021 sono stati stanziati rispettivamente € 435.567.700,00 ed € 482.234.651,00?

Ragionando in tali termini, per il 2020 vi è un gap di € 7.000.000,00 circa e per il 2021 di € 24.000.000,00 circa.

IX. Illegittimità dell'art. 10 di cui agli schemi di contratto allegati al D.A. impugnato, inerente la cd “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” – Legittimità ad agire in giudizio delle strutture sanitarie accreditate con il SSR.

L'Assessorato, altresì, ha introdotto una clausola per tutelarsi nei confronti di eventuali azioni giudiziarie da parte delle Strutture sanitarie.

Con tale clausola, l'Assessorato pretende che ogni struttura debba necessariamente rinunciare ad ogni azione giudiziaria da intraprendere o già intrapresa.

In questa sede, si ritiene che la clausola, seppur riconosciuta da una granitica giurisprudenza come legittima, non possa essere, nel caso odierno, considerata tale, posto che tutta la procedura inerente alla determinazione, prima degli aggregati e dopo dei

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

budget, risulta essere viziata ed elusiva del principio di confronto e concertazione previsto dalla legge.

L'odierna fattispecie è relativa ad una materia in cui è previsto il confronto, per quanto concerne l'aggregato di spesa, ed addirittura l'intesa, per quanto concerne i budget.

Sarebbe stato più opportuno, certamente, utilizzare tale clausola solo dopo il raggiungimento di un accordo tra le strutture, i sindacati e le P.A. non in pieno contenzioso. È importante sottolineare, inoltre, che la "clausola di salvaguardia" può essere validamente apposta all'interno di uno schema – contratto solo quando vi è una certezza del rapporto negoziale intercorrenti tra il privato e la P.A.

Nel caso odierno, non essendovi stato un reale confronto né un'intesa con la P.A., tale certezza del rapporto non c'è.

Sul punto, infatti, il T.A.R. Molise ha dichiarato che "il comma 2 della clausola, nel prevedere una rinuncia delle parti "ad azioni/impugnazioni già intraprese ovvero ai contenziosi già instaurabili nei confronti di provvedimenti già adottati o conoscibili", fa un chiaro riferimento alle sole iniziative giudiziarie che riguardino provvedimenti già esistenti o almeno "conoscibili", e non anche a qualsivoglia provvedimento futuro astrattamente possibile.

Fermo quanto detto, l'illegittimità della predetta clausola è ancora più plateale con riguardo ai contratti 2020 e 2021. Ed invero, nella specie, con detti contratti si è inteso "ratificare" un rapporto i cui effetti giuridici sono interamente esauriti.

X. Illegittimità dell'art.11 di cui agli schemi di contratto allegati al DA, che dispone la sospensione dell'accreditamento nell'ipotesi di mancata emissione delle note di credito nei termini stabiliti dall'art. 5 del contratto.

È Illegittima la previsione negoziale, contenuta negli schemi di contratto allegati al decreto impugnato, relativa alla sospensione automatica dell'accreditamento nell'ipotesi di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all'art. 5 "Flussi Finanziari", punto 3(Cfr. art. 3 schemi di contratto allegati al decreto impugnato).

Tale clausola è palesemente illogica ed irrazionale.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Nel caso di specie, invero, l'Azienda, tutt'al più, avrebbe potuto disporre come per il passato; ovvero "in mancanza" della nota di credito, l'ASP avrebbe provveduto ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto –emesso a soggetto contraente ed all'agenzia delle entrate territorialmente competente.

In ogni caso, si rappresenta la illegittimità della anzidetta clausola nel disporre la sospensione immediata, in palese violazione delle disposizioni dettate dalla legge 241/90. Sul punto è sufficiente richiamare, il principio espresso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana , che così si è pronunciato per la illegittimità della previsione della sospensione automatica dell'accreditamento della struttura in caso di mancata sottoscrizione del contratto.

Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio "la sospensione costituisce un provvedimento gravemente afflittivo e come tale non può sfuggire alla regola stabilita dall'art. 7 l. n. 241/1990, che il soggetto inciso riceva comunicazione di avvio del relativo procedimento" (cfr. CGARS parere n. 295/2017 e sentenze n. 00531/2021 del 14 giugno 2021, n. 00526/2021 dell'11 giugno 2021).

Fermo quanto detto, l'illegittimità della predetta clausola è ancora più plateale con riguardo ai contratti 2020 e 2021. Ed invero, nella specie, con detti contratti si è inteso "ratificare" un rapporto i cui effetti giuridici sono interamente esauriti.

XI. Illegittimità degli schemi di contratto allegati al decreto assessoriale gravata, in quanto non viene chiarito (in conformità alle previsione del decreto) che il budget è al netto dei contributi previdenziali, laddove dovuti.

Con il presente ricorso, la ricorrente censura, altresì, gli schemi di contratto allegati al DA impugnato, laddove- nella assegnazione del budget- non è espressamente previsto che gli importi assegnati alla struttura specialistica sono al netto dei contributi previdenziali, (computati negli aggregati di spesa provinciali, come da previsione del decreto assessoriale).

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Ed invero, l. art. 1, commi 39 e 40, della legge 243/2004 è estremamente chiaro nel disciplinare il regime del contributo previsto per le associazioni fra professionisti o società di persone accreditati, rimane a carico della regione (a differenza di quanto prevede il comma 39 per le società di capitali).

Sul punto si richiama il recente pronunciamento del Consiglio di Stato che così si è espresso “Come recentemente ricordato dalla Sezione (sentenza n. 8350/2019, deliberata alla camera di consiglio del 17 ottobre 2019) in materia di fissazione di tetti di spesa “il potere amministrativo del cui esercizio si discute ha come principale attributo funzionale il controllo della spesa pubblica sanitaria, a garanzia della sua efficiente allocazione: sicché il vincolo risultante dagli atti di esercizio di tale potere costituisce “la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato” (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6801/2018). In tale sistema, quindi, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire, “La ratio della fissazione dei tetti massimi e dei relativi meccanismi di controllo, poi, è principalmente quella del contenimento della spesa pubblica e di garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture accreditate (...) (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3353/2017)”. Date le superiori premesse, emerge pertanto che le disposizioni regolanti il potere di imporre il tetto di spesa (art. 8-quinquies del d. lgs n. 502/1992; art. 32, comma 8, L. n. 449/1997) hanno una finalità di controllo della spesa sanitaria, avuto riguardo al fabbisogno regionale di prestazioni a tutela della salute. Gli oneri accessori, relativi a causali diverse dalla remunerazione delle prestazioni, costituiscono un ulteriore esborso, connesso ex lege all’importo della spesa. La pretesa di intendere l’importo del tetto di spesa al lordo degli oneri accessori (quali i contributi ENPAM) non è conforme a tale parametro, dal momento che importa una corrispondente riduzione del volume delle prestazioni remunerate che non consegue ad un’attività di ricognizione dei bisogni terapeutici e di programmazione delle misure necessarie a soddisfarli, ma unicamente ad un’esigenza contabile di riduzione della spesa sanitaria indipendente da variabili. La ratio di contenimento della spesa pubblica sanitaria sottesa alla fissazione dei tetti di spesa non è infatti funzionale ad un’esigenza

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

meramente contabile, ma è preordinata alla richiamata analisi programmatica. Il metodo di calcolo oggetto del provvedimento regionale censurato nel limitare l'esborso finanziario pubblico all'importo del tetto fissato, che in tal modo includerebbe gli oneri accessori, implica una corrispondente riduzione di spesa per prestazioni sanitarie evidentemente ritenute necessarie in sede di programmazione. In altre parole, l'operazione consiste in una traslazione del relativo onere finanziario - incombente sull'amministrazione regionale - sulle strutture accreditate per la parte economica, e sugli utenti per la parte relativa al volume di prestazioni fruibili presso tali strutture" (Consiglio di Stato n. 01539/2020).

Sulla questione dei contributi ENPAM, alla giurisprudenza amministrativa (Tar Cagliari, n. 00260/2019, Confermata dal Consiglio di Stato n. 1539/2020, T.AR. Sardegna, Sezione Prima, 31 agosto 2018, n. 766) ha avuto modo di chiarire, che: "per una corretta applicazione dei principi su richiamati, occorre muovere dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (si veda Cass., Sezione Lavoro, 31 maggio 2016, n.11254) secondo cui l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionati in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (cosiddetta "branca a prestazione"), recepito nel d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120, art. 4, dispone che «sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico». Allo stesso modo, l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie (cosiddetta "branca a visita"), recepito nel D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, art. 7, dispone che «Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza...nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico».- Pertanto:- in base all'art. 4 del d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (recante «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»), l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico;

- in base all'art. 7 del d.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 (recante «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833») l'Azienda Sanitaria versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico.

9.4. - Inoltre, per quel che concerne gli obblighi contributivi a carico degli studi professionali costituiti nella forma della società di persone [mentre l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che «Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale»] l'art. 1, commi 40, della medesima legge, dispone che: «Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone». In tal modo, è stato confermato che gli obblighi

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

contributivi, nel caso di società di persone (forma giuridica che ricorre per le strutture ricorrenti), rimangono a carico delle singole regioni. Ne consegue la fondatezza della censura in esame e il conseguente annullamento delle deliberazioni impugnate nella parte in cui includono nel finanziamento, destinato all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture accreditate costituite nella forma di società di persone, anche i contributi ENPAM. In entrambi gli accordi, la base di calcolo del contributo previdenziale è costituita dai compensi corrisposti dal servizio sanitario nazionale ai medici specialisti esterni convenzionati.

XII. Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Illogicità, travisamento dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, loro violazione sostanziale. Irragionevolezza intrinseca del meccanismo individuato per la ripartizione dell'aggregato di spesa provinciale. Eccesso di potere per contraddittorietà alle stesse premesse del decreto, in relazione all'utilizzo del fondo perequativo determinato con DA n. 366 DEL 9 MAGGIO 2022 .

A partire dall'annualità 2022, le Aziende sanitarie provinciali dovranno contrattualizzare tutti i soggetti che ad oggi risultano accreditati per la branca di diagnostica per immagini, ma non assegnatari di budget, riconoscendo loro un budget nella misura di € 100.000.

Gli importi necessari per i nuovi ingressi dovranno essere detratti dall'aggregato provinciale. Ebbene, la nuova modalità di assegnazione del budget, secondo il gravato decreto assessoriale, troverebbe ragion d'essere nel rilievo che "secondo l'orientamento giurisprudenziale, non risulta conforme al diritto comunitario che si precluda la possibilità di stipulare nuovi contratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati ad una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione alla possibilità di implementare le prestazioni a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un contratto" (doc. 1, pag. 66), così decidendosi, in forza di questa premessa, di "contrattualizzare, per l'anno 2022, tutte le strutture accreditate e non contrattualizzate, di cui alle comunicazioni trasmesse da ogni Azienda Sanitaria Provinciale, assegnando un budget di ingresso pari a euro 50.000,00" (doc. 1, pag. 68).

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Sebbene tale meccanismo sia stato, ma come si dirà solo apparentemente, giustificato dalla necessità di invertere i principi di “libera concorrenza e di parità di trattamento” di stampo eurocomunitario (doc. 1, pag. 66), la modalità prescelta dall'Assessorato si appalesa, invece, del tutto irragionevole e contraria ad ogni logica e razionalità.

Il taglio previsto dal decreto è stato effettuato, infatti, in modalità lineare, e dunque inammissibile, poiché va a decurtare il budget assegnabile agli specialisti in precedenza contrattualizzati, per formare un fondo-risorse, da suddividersi per il numero di tutti gli accreditati, insistenti sulla provincia (con effetti sostanzialmente neanche preventivabili, specie per gli anni avvenire), non contrattualizzati, affidando agli stessi (ed in modo, si badi bene, “automatico”, nel senso senza previa verifica di ulteriori requisiti) un budget pari ad Euro 100.000,00.

L'ingiustizia consiste nell'avere aperto il mercato sì anche agli accreditati non ancora contrattualizzati, ma - in via del tutto irragionevole - si sta impedendo, con un taglio sostanziale di risorse, la crescita dei laboratori già in precedenza contrattualizzati (e che corrispondono ai laboratori di maggiore efficienza, con i quali le amministrazioni avevano avviato la contrattualizzazione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa fondata sullo studio dei fabbisogni territoriali).

Anzi, si sta facendo ricadere proprio su questi ultimi laboratori il “costo” derivante dalla presunta apertura del mercato a tutti gli operatori, che, invece, dovrebbe restare a carico dell'Ente pubblico e non, chiaramente, a carico degli altri competitor, i quali vengono posti in una posizione di netto svantaggio, anche in relazione all'attività e alle assegnazioni di budget su lungo termine: è evidente come l'inveramento del principio della libera concorrenza, scopo in tesi condivisibile, stia venendo male applicato dall'Assessorato regionale, il quale non avrebbe potuto porre a carico dei già contrattualizzati, sub specie di deminutio dell'aggregato di spesa (che andrà considerato al netto delle somme da affidarsi ai neo- contrattualizzati) tale forma di apertura del mercato.

Ne deriva che, il principio di contrattualizzazione di tutti gli istituti, seppur ammirevole e rispondente a certe tendenze giurisprudenziali (cfr. ad esempio Tar Catania, 18 luglio 2016, n. 1915, che ricollega tale necessità alle spese sostenute dai laboratori accreditati per

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

l'ottenimento dell'accreditamento medesimo - ma cfr. infra sulla sentenza, né si comprende perché un criterio analogo, invece, sia del tutto frustrato per gli investimenti eseguiti dai laboratori di grandi dimensioni - essendo stati i criteri soggettivi di qualità del tutto pretermessi per la quantificazione del budget), è stato sostanzialmente male applicato con il decreto impugnato, perché il principio è stato attuato come misura pregiudizievole per le strutture già in precedenza contrattualizzate. Né si può soprassedere su come la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia affermato che, pur nella aspirazione di addivenirsi alla contrattualizzazione dei laboratori accreditati, ciò "deve", pur sempre, "essere operato in base ad appositi criteri idonei a garantire condizioni di parità tra i soggetti" (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574), che, nel caso di specie, non sussistono, giacché la contrattualizzazione "di tutti" avviene pur sempre a discapito di altri soggetti, titolari di analoghe situazioni degne di tutela.

Ne consegue, che la misura introdotta dal decreto assessoriale (solo apparentemente volta alla parificazione del trattamento tra gli operatori e alla creazione di un mercato concorrenziale) persegue meccanismi del tutto contrari alla logica che dovrebbe ispirare il libero mercato.

XIII. Illegittimità derivata – l'impatto dei D.A. n. 366 del 9 maggio 2022 e del D.A. n. 409 del 27 maggio 2022.

Lo schema di contratto, non ancora sottoscritto dalle strutture ricorrenti, richiama espressamente nella parte in premessa e recepisce il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, con il quale, per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023.

Orbene, tali provvedimenti presupposti sono assolutamente illegittimi, e in quanto tali sono stati tempestivamente impugnati a suo tempo, nei termini di legge, presso le sedi giudiziarie competenti, pertanto la loro illegittimità, si riflette inevitabilmente sul D.A. oggi impugnato che costituisce attuazione *in parte qua* dei primi.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Ad oggi, infatti, risulta pendente, dinnanzi al T.A.R. Palermo, il ricorso iscritto al n. R.G. 1014/2022, mediante cui sono stati tempestivamente impugnati i decreti di cui sopra che, determinando e quantificando in maniera errata gli aggregati di spesa per gli anni 2020-2023, ha inevitabilmente provocato una errata quantificazione dei budget da distribuire, indicati all'interno del decreto oggi impugnato.

In quella sede, infatti, le Associazioni di Categoria hanno impugnato quanto contenuto all'interno del D.A sopracitato, relativo agli aggregati di spesa, per i soli anni 2022 e 2023, avvenuta in totale spregio delle normative nazionali e regionali.

Nonostante, gli innumerevoli incontri con l'Assessorato alla Salute, a partire dal mese di luglio 2021 e sino a settembre 2021, durante i quali la P.A. è rimasto sordo di fronte o ogni richiesta di dati dei fabbisogni sui quali articolare un ragionamento, dopo ulteriori cinque mesi di assoluto silenzio da parte dello stesso Assessorato, le convocazioni e incontri riprendevano a partire dal mese di febbraio 2022 e, con nota prot. n. 2356/GAB, l'Assessorato alla Salute comunicava alle odierne ricorrenti di partecipare all'incontro del 22 marzo, presso i locali dell'Assessorato, al fine di definire i lavori inerenti la *"Ripartizione Aggregati di spesa anni 2020/2023"*,

Durante il predetto incontro, le ricorrenti allegavano documentazione utile, sulla scorta dei c.d. *"flusso M"* mensili raccolti fra i propri iscritti (*flusso M inviato ogni mese da ciascuna singola strutture specialistica ambulatoriale accreditata e contrattualizzata alla propria ASP di appartenenza e da questa all'Assessorato regionale, contenente il dettaglio delle analisi cliniche erogate nel mese di competenza*) che davano evidenza di un aumento nel numero di analisi cliniche erogate nei mesi di gennaio, e febbraio 2022 superiore al 10% rispetto al corrispondente periodo del 2021, incremento dovuto alle maggiori necessità di diagnosi e di cura dei pazienti per via della nota pandemia e alla correlata necessità di prestazioni di laboratorio di analisi cliniche.

Difatti, le esigenze sono radicalmente mutate a partire degli anni 2020 e 2021 ed ancora ulteriormente aumentate nel corso dell'anno 2022 in seguito ai perduranti effetti clinici debilitanti del Covid-19, sinteticamente conosciuti come effetti *"long Covid"*.

Una richiesta imprescindibile, durante una pandemia.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Per tali motivi, dunque, le associazioni di categoria rappresentavano la necessità di determinare correttamente il “fabbisogno regionale” di analisi cliniche, quantomeno per gli anni 2022 e 2023, posto che le prestazioni relative ai precedenti anni 2020 e 2021 erano a consuntivo e, quindi, da trattare finanziariamente sulla base del pagamento delle prestazioni già erogate.

Nonostante, le osservazioni e le precisazioni delle Associazioni di Categoria l'Assessorato, senza tener in alcun conto le problematiche evidenziate in sede di riunione e l'assoluta necessità di una corretta stima dei “fabbisogni” redigeva una bozza di decreto e, per tali motivi, le associazioni ritenevano opportuno rappresentare i macroscopici errori della P.A. nella gestione di questa delicata vicenda, richiedendo un nuovo confronto.

XIV. I procedimenti pendenti dinnanzi al T.A.R. Palermo – Mancata evasione di documentazione necessaria per ottemperare all'obbligo di concertazione imposto dalla legge regionale n. 5 del 2009;

Oltre al giudizio n. 1014/2022 R.G. mediante cui la scrivente difesa ha impugnato prontamente i D.A. nn. 306 e 429 del 2022, con cui sono stati determinati gli aggregati di spesa, si rappresenta che, ad oggi, risultano pendenti ulteriori procedimenti che, inevitabilmente, provocano degli effetti a cascata sull'odierno gravame.

Difatti, nonostante l'Assessorato alla Salute abbia ritenuto di aver correttamente adempiuto a quell'obbligo di concertazione indetto dalla legge regionale, si rappresenta che lo stesso Assessorato è rimasto sordo nei confronti degli innumerevoli accessi agli atti volti all'ottenimento di dati e documenti fondamentali.

Solo con l'evasione di tutta questa documentazione, le Associazioni di Categoria avrebbero potuto esprimere memorie e deduzioni e solo così si sarebbe adempiuto correttamente alla concertazione tra P.A. e Associazioni di categoria.

Con il ricorso n. 1031/2022 R.G., pendente dinnanzi a codesto On.le Tribunale, sono stati richiesti:

- prendere visione di tutti gli atti di programmazione messi a punto dall'Assessorato e di avere copia dei Flussi “M” delle strutture contrattualizzate e dei Flussi “C” delle strutture

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

pubbliche, nonché la stima dei “Fabbisogni” sanitari prevista dalla succitata legge regionale 5/2009;

- documentazione relativa ai Flussi C ed M delle prestazioni specialistiche erogate negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e nei primi otto mesi dell'anno 2021;

- atti posti in essere in applicazione di quanto previsto dagli artt 26 e 27 del D.L. n. 73/2021 idonei a finanziare i maggiori costi correlati alle aumentate necessità diagnostiche di laboratorio di analisi cliniche derivanti dalla pandemia da SARS-CO-V-2, in modo da adeguare a tali necessità i budget dei laboratori di analisi cliniche accreditati e contrattualizzati operanti in nome e per conto del S.S.R.”

- i dati contabili di produzione delle strutture sui quali hanno lavorato gli uffici di codesti Assessorato, i criteri, i conteggi e i correttivi utilizzati per ottenere le “elaborazioni aggregati di spesa”, riportati l'attribuzione dei budget per singola struttura per gli anni 2022 e 2023, sia con riferimento alla 1° sia alla 2° bozza degli elaborati trasmessi.

Ciò prova, come diffusamente esposto anche nei precedenti motivi, che quella stretta collaborazione e concertazione tra l'Assessorato e le Associazioni non c'è mai stata.

Tutta la procedura, sia quella relativa agli aggregati di spesa, sia quella inerente i budget, risulta viziata e in danno delle ricorrenti.

Anche per tali motivi, dunque, si formula espressa istanza istruttoria, considerato il perdurante stato di inerzia di ogni P.A. competente.

RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLA P.A. IN TERMINI DI DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Non v'è dubbio che nella fattispecie, in relazione ai motivi di ricorso di cui sopra, risultano integrati tutti gli elementi per ritenere sussistente la responsabilità della P.A. in ordine ai danni subiti e subendi dalla struttura ricorrente, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

Tale domanda risarcitoria attiene al danno subito dalle strutture accreditate in base ad un contegno posto dall'Amministrazione in violazione delle regole che tutelano il legittimo

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

affidamento delle parti in relazione al comportamento che l'amministrazione dovrebbe tenere nell'esercizio della propria azione amministrativa.

La giurisprudenza oggi ammette pacificamente la configurabilità di una responsabilità precontrattuale a carico anche della P.A., poiché anche a suo carico grava l'obbligo giuridico sancito dall'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, perché con l'instaurarsi delle medesime sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela.

Pertanto, se durante tale fase formativa una parte viola il dovere di lealtà e correttezza ponendo in essere comportamenti che non salvaguardano l'affidamento della controparte (anche colposamente, in quanto non occorre un particolare comportamento oggettivo di malafede, né la prova dell'intenzione di arrecare pregiudizio all'altro contraente) in modo da sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del procedimento, essa risponde per responsabilità precontrattuale.

Ormai è pacifico il principio che la violazione della P.A. delle regole circa il "buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" poste dall'art. 97 co. 1° Costituzione, quale fonte di responsabilità risarcitoria per il pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato, è ravvisabile in relazione alla ritardata definizione dei procedimenti amministrativi, il cui iter risulta rigorosamente scandito dalla legge n. 241/90, palesemente violato, nella fattispecie, dall'Assessorato alla Salute, tanto con riferimento alla mancata definizione dei Piani di fabbisogno quanto con l'adozione di provvedimenti illegittimi e deroganti norme di rango superiore.

In particolare è stato affermato che la responsabilità civile della P.A. per i danni ingiusti arrecati ai terzi è vista come inosservanza delle comuni regole di prudenza e di diligenza, ma anche come inosservanza di norme e prescrizioni alla cui osservanza sono tenuti tutti, e in particolare la P.A., in ottemperanza ai principi di legalità, d'imparzialità e di buona amministrazione fissati nell'art. 97 Cost., sicché la P.A. è tenuta, come qualsiasi altro soggetto, a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., senza che ciò scalfisca la discrezionalità amministrativa (Cass. Civ. nn. 520/66; 4875/87; 5883/91).

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Nella fattispecie, il comportamento serbato dalle Aziende Sanitarie provinciali resistenti, per la mancata attivazione del procedimento di distribuzione risorse ex art. 7 del D.A. n. 2336/15 nonché della contrattazione dei budget 2023 (e dei precedenti anni) con mancata, errata ed illegittima applicazione della normativa.

Oltre quanto sopra, va precisato ancora che nella fattispecie la colpa e l'illegittimità della P.A. si è trasfusa nell'assegnazione dei budget 2020-2023.

La ricorrente ha fatto pieno affidamento su tale contratto e solo a causa della violazione dei relativi obblighi sono state assegnate risorse insufficienti e rimaste impagate le restanti prestazioni erogate anno 2020 e 2021 a carico del S.S.R con il rischio che tale illegittimità venga perpetuata anche per il 2022 e 2023.

Istanza istruttoria

Si chiede pertanto che Codesto On.le T.A.R. adito ordini la produzione in giudizio degli atti e/o provvedimenti posti alla base dell'istruttoria e degli atti-contratto 2020-2021-2022-2023 odiernamente impugnati, che risultano allo stato sconosciuti ed in mancanza dei quali non è dato comprendere come l'Azienda Sanitaria ha inteso applicare la normativa in materia.

Si chiede, pertanto, che Codesto On.le Tribunale ordini l'esibizione dei seguenti documenti:

- 1) *la non meglio conosciuta deliberazione e/o provvedimento con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale resistente ha determinato i budget individuali definitivi per l'anno 2020-2021-2022-2023;*
- 2) *ogni altro atto e/o provvedimento utile a comprendere la determinazione dei budget delle singole strutture;*
- 3) *ogni documento utile a comprendere se vi siano strutture che abbiano ottenuto assegnazioni del budget o distribuzione di economie migliorative rispetto alle ricorrenti*
- 4) *la documentazione relativa alla produzione 2020-2021-2022 ed alle economie residue anche extra branca anno 2020-2021-2022.*

P.T.M.

STUDIO LEGALE STARVAGGI

Amministrativo - Civile - Penale

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

Via Cosenz, 42 98076 Sant'Agata di Militello (Me)

tel. 0941/701236 - fax 0941/704554 - email: studiolegalestarvaggi@gmail.com -

pec: avv.nancystarvaggi@pec.giuffre.it

Nell'interesse delle strutture sanitarie ricorrenti, come sopra rappresenta e difesa, si chiede che l'Ecc.ma Autorità adita voglia:

- 1) Anche in accoglimento del presente ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati oggetto del presente giudizio e ritenere e dichiarare il diritto delle strutture all'integrale pagamento di quanto fatturato nelle annualità 2020, 2021 e 2022, e per i precedenti anni, e ad avere un budget in linea con la potenzialità della struttura e con le effettive esigenze della popolazione di riferimento oltre che con una remunerazione delle prestazioni con tariffe adeguate.
- 2) Condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
- 3) Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese e compensi di giudizio.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione, richiesta ed azione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia risulta indeterminato.

Sant'Agata Militello – Palermo, 8 novembre 2022

Avv. Nunziatina Starvaggi